

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2015, n. 26-2362

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie. Anni Accademici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede, in particolare, quanto segue:

- a) la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;
- b) le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi.

Visto il D.M. dell'8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, che all'art. 3, comma 1, stabilisce che la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del S.S.N. e le strutture di assistenza socio-sanitaria, pubbliche e private, accreditate con il S.S.R.

Vista la Legge 10 agosto 2000, n. 251, con cui sono state disciplinate le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".

Visto il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2001, con cui il Ministro della Sanità, di concerto con il M.U.R.S.T., in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della stessa legge.

Visto il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009, con cui il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ("Determinazione delle Classi delle Professioni sanitarie") ha regolamentato le classi di laurea delle professioni ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Visto il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009, con cui il M.I.U.R. ha, inoltre, determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie.

Considerato che la formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:

- a) nel rispetto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione regionale dei fabbisogni del personale sanitario, di cui al comma 1, dell'art. 6-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Richiamata la D.G.R. n. 22 – 5145 del 28 dicembre 2012, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 19 – 5591 del 3 aprile 2013, che approva il Protocollo d'Intesa Regione – Università degli Studi di Torino per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione tra la Regione e le Università per l'attivazione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie, per gli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.

Richiamata la D.G.R. n. 23 – 5146 del 28 dicembre 2012, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 22 – 5594 del 3 aprile 2013 che approva il Protocollo d’Intesa Regione – Università degli Studi del Piemonte Orientale per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione tra la Regione e le Università per l’attivazione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie, per gli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.

Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 21 – 5593 del 3 aprile 2013 e n. 20 – 5592 del 3 aprile 2013 che approvano rispettivamente i Protocolli d’Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per l’espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” e in “Educazione Professionale” per gli anni accademici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

Visto il Decreto del MIUR, n. 465 del 3 luglio 2015, avente per oggetto: “Programmazione posti per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, a.a. 2015/2016”.

Visto, altresì, il Decreto del MIUR, n. 584 del 7 agosto 2015, avente per oggetto: “Programmazione dei posti per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, a.a. 2015/2016”.

Richiamata la D.G.R. n. 11 - 2066 del 7/09/2015, con cui la Regione ha preso atto di quanto previsto dai citati Decreti del MIUR, n. 465 del 3 luglio 2015 e n. 584 del 7 agosto 2015, in merito alla determinazione per l’anno accademico 2015/2016 del numero dei posti disponibili a livello regionale per l’ammissione ai corsi di laurea e delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ripartiti fra le due Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale.

Considerato, in particolare, che il Decreto del MIUR, n. 584 del 7 agosto 2015, ha determinato e ripartito fra le Università il numero dei posti disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, prevedendo l’attivazione per l’a.a. 2015/2016 del corso di Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione – classe LM/SNT4” da parte dell’Università degli Studi di Torino, tenuto conto dell’offerta potenziale formativa deliberata dalla stessa Università.

Considerato che è necessario provvedere alla stipula di un nuovo Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per la disciplina dei rapporti di collaborazione concernenti l’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, per gli anni accademici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018.

Rilevata la necessità, nell’ottica della semplificazione amministrativa e di una nuova modalità di approccio finalizzata allo snellimento delle attività e delle procedure, di provvedere alla redazione di uno schema unico di Protocollo d’Intesa tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per l’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie.

Considerata, altresì, la necessità di approvare con cadenza annuale la programmazione regionale dei fabbisogni formativi delle professioni sanitarie e delle Aziende - sedi di attività formativa dei corsi di studi, al fine di adempiere a quanto dettato dall’art. 6 ter (Fabbisogno del Personale sanitario) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Ritenuto opportuno di approvare, con validità triennale, lo schema tipo del Disciplinare Attuativo (All. 4), quale accordo da stipularsi tra l’Università, l’A.S.L./A.S.O/A.O.U. e la Struttura, sede di tirocinio, mantenendo con cadenza annuale l’onere della compilazione delle tabelle 1 e 2 del citato

Disciplinare, in quanto i dati in esso contenuti sono suscettibili di modifiche annuali in relazione alla programmazione del tirocinio, alle sedi ed ai tutori individuati per il suo svolgimento.

Dato atto che la Commissione Paritetica Regione-Università di cui all'art. 9, L.R. 6 agosto 2007, n. 18, avente funzioni di supporto tecnico, nell'incontro del 16 settembre 2015:

- ha preso atto della disponibilità dell'A.S.L. TO3 ad attivare nella propria sede il citato corso di Laurea Magistrale, mediante comunicazione pervenuta dall'Università degli Studi di Torino in data 15 settembre 2015, in quanto la suddetta Azienda sanitaria risulta già sede del Corso di Laurea in "Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – L/SNT4" e possiede i requisiti generali e specifici di cui al D.M. 24 settembre 2007;
- ha licenziato lo schema del Protocollo d'Intesa allegato al presente atto deliberativo.

Considerato che il presente provvedimento, adottato in adempimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., riveste interesse regionale esclusivo per soddisfare le specifiche esigenze professionali del S.S.R., la Regione si fa carico delle spese contrattuali relative all'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984.

Atteso che ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il Protocollo d'Intesa Regione-Università dovrà essere sottoscritto, pena la nullità dello stesso, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata e, a seguito della sottoscrizione di tutte le parti, opportunamente inserito, nella sezione dedicata della piattaforma informatica "Portale per la Formazione in Sanità della Regione".

Convenuto, inoltre, nell'ottica della semplificazione amministrativa e delle norme introdotte dal citato comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, di prevedere che anche gli accordi e i disciplinari attuativi, i cui schemi sono gli allegati 3) e 4) del Protocollo d'Intesa Regione-Università, dovranno essere sottoscritti digitalmente dalle parti interessate e opportunamente inseriti nell'apposita sezione dedicata della piattaforma informatica "Portale per la Formazione in Sanità della Regione".

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

visto l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

visto l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517;

visto il D.M. 19 febbraio 2009;

visto il D.M. 8 gennaio 2009;

vista la L.R. del 28 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. del 14 maggio 2015, n. 9;

vista la L.R. del 15 maggio 2015, n. 10;

delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per la disciplina dei rapporti di collaborazione inerenti l'espletamento dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, così come risulta dall'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli allegati 1) e 2) del suddetto Protocollo d'Intesa, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, relativamente ai posti disponibili per l'accesso ai corsi di studio delle professioni sanitarie e alle sedi di attività formative, per l'a.a. 2015/2016;
- di approvare gli allegati 3) e 4) del Protocollo d'intesa, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, concernenti lo "Schema tipo dell'accordo attuativo" e lo "Schema tipo del disciplinare attuativo", per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
- di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, che la compilazione delle tabelle 1 e 2 del "Disciplinare attuativo" debba avere una cadenza annuale;
- di prevedere, considerato l'interesse regionale esclusivo ad approvare il presente provvedimento per soddisfare le specifiche esigenze professionali del S.S.R., che le spese contrattuali relative all'imposta di bollo siano a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984;
- di demandare al Presidente della Regione la stipula del Protocollo di Intesa, il cui schema è allegato (All. A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prevedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che il Protocollo d'Intesa Regione-Università, il cui schema viene approvato con il presente provvedimento (Allegato A), debba essere sottoscritto dalle parti interessate, pena la nullità dello stesso, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata. A seguito della sottoscrizione, il Protocollo d'Intesa dovrà essere opportunamente inserito, nella sezione dedicata della piattaforma informatica "Portale per la Formazione in Sanità della Regione";
- di prevedere, nell'ottica della semplificazione amministrativa e in virtù delle norme previste dal comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che anche gli Accordi e i disciplinari attuativi, i cui schemi di riferimento vengono approvati con il presente provvedimento - Allegati 3) e 4) - debbano essere sottoscritti digitalmente dalle parti interessate e opportunamente inseriti nell'apposita sezione dedicata della piattaforma informatica "Portale per la Formazione in Sanità della Regione";
- di dare atto che gli oneri a carico della Regione Piemonte, di cui all'art. 9 del Protocollo d'Intesa Regione-Università, trovano copertura con le risorse per il finanziamento indistinto delle Aziende Sanitarie Regionali, stanziati nell'UPB A14071 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2015 e del Bilancio pluriennale 2015/2017.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE. (ANNI ACCADEMICI 2015/2016-2016/2017-2017/2018)

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione , nato a (.....) e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - P.zza Castello n.165,

E

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof., nato a (.....), per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

E

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026 nella persona del Rettore pro - tempore, Prof....., nato a (.....), per la carica domiciliato a Vercelli - Via Duomo n. 13,

di seguito denominate congiuntamente Università

PREMESSO CHE

Il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che:

- a) la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;
- b) le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi.

Il D.M. dell'8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, all'art. 3, comma 1, stabilisce che la formazione di che trattasi avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria pubbliche e private accreditate con il SSR;

La L. 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

Con D.I. del 29 marzo 2001, il Ministro della Sanità, di concerto con il M.U.R.S.T., in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

Con D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T.;

Con D.M. 08 gennaio 2009, il M.I.U.R. ha inoltre determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie;

Con D.I. 19 febbraio 2009, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ("Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie") ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie - ai sensi del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con la L. 30 dicembre 2010, n. 240 sono state dettate "norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento", ed è stata conferita "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Con la L. 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 15, recentemente modificato dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, si prevede che gli Accordi conclusi tra le Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, pena la nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

La formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:

- a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall'Amministrazione Regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto del protocollo d'intesa)

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione e le Università per l'attivazione dei Corsi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie in accordo al D.I. 19 febbraio 2009 e al D.M. del M.I.U.R. 8 gennaio 2009.
2. I Corsi di Laurea ed i Corsi di Laurea Magistrale, di cui al presente Protocollo d'Intesa, sono inseriti nell'offerta formativa delle Università e coordinati dalle rispettive Scuole di Medicina.
3. Al Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro (di seguito TPALL) collabora il Politecnico di Torino che vi contribuisce ai sensi della convenzione appositamente sottoscritta.

Art. 2
(Programmazione)

Le Università, sulla base della programmazione regionale, approvano con cadenza annuale e per la durata degli interi cicli attivati:

1. i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale da attivare in relazione alle specifiche figure professionali, nonché il numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno formativo del S.S.R., delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché delle strutture socio-educative, con riferimento al corso di Laurea in Educazione Professionale e strutture private accreditate con riferimento al corso di Laurea TPALL, nell'ambito territoriale regionale; per l'anno accademico 2015/2016 essi sono stabiliti secondo quanto indicato nell'allegato 1 che viene rinnovato ed aggiornato annualmente;
2. le risorse a disposizione di cui all'art. 9 del presente protocollo d'intesa, nonché altri fattori che possono avere incidenza sulla previsione dei corsi da attivare;
3. le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea e di laurea Magistrale, secondo quanto indicato nell'allegato 2.

Art. 3
(Accordi attuativi)

1. Ai fini dell'attivazione dei corsi, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente atto, le Università, le A.O.U, le Aziende Ospedaliere, le Aziende-Sanitarie Territoriali, le Istituzioni pubbliche e private accreditate e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art 6, comma 3, D.L.vo 502/92, provvedono a stipulare appositi accordi attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui all'art. 9 del presente protocollo.

Gli Accordi Attuativi devono essere conformi allo schema tipo allegato al presente Protocollo d'Intesa (allegato n. 3).

2. Nel quadro della programmazione di cui all'art. 2, ed ispirandosi al principio dell'integrazione delle risorse del S.S.N. e delle Università, le sopraccitate Aziende e le Istituzioni concordano con le Università le modalità di utilizzo delle risorse didattiche e delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate e socio educative (con riferimento al corso di laurea in Educazione Professionale) e strutture private accreditate (con riferimento al corso di Laurea TPALL).
3. Le Università e le Aziende di cui ai precedenti commi 1 e 2 concordano, altresì, le modalità di utilizzo del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento, nonché di attività di segreteria didattica di cui agli artt. 7 e 8 del presente protocollo.

4. Le attività di tutorato e di affiancamento/guida di tirocinio attivate sono finalizzate ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli partecipi del processo formativo.
5. L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale del S.S.N. o per il corso di Laurea in TPALL con contratto con il S.S.N, nell'ambito di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.
6. Per l'accesso ai corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie da parte degli studenti, si terrà conto di:
 - esito delle prove di ammissione attuate secondo l'ordinamento didattico universitario e la normativa vigente in materia;
 - accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discendenti sono equiparati a "lavoratore", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 81/2008), i cui oneri saranno a carico della Regione per il tramite delle Aziende Sanitarie, sedi di attività formativa dei Corsi di Studio;

Art. 4

(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio)

1. Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I requisiti di idoneità ai fini dell'accreditamento delle strutture, sedi di tirocinio, sono quelli di cui al D.M. 24/09/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti si impegnano a rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni nazionali.
2. Le Università e le Aziende sanitarie regionali, sedi di attività formativa dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, stipulano disciplinari attuativi (Allegato 4) con le Aziende o strutture private accreditate con il S.S.N., con le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate e con strutture socio educative con riferimento al corso di laurea in Educazione Professionale e con strutture private accreditate con riferimento al corso di Laurea TPALL, individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.
3. Le Università e per esse i loro rappresentanti legali, Rettori pro tempore, ai sensi della normativa sulla semplificazione amministrativa, delegano con il presente atto i Presidenti di Corso di Studio a firmare i disciplinari attuativi di cui all'allegato 4).

Art. 5

(Organi dei Corsi)

Sono organi dei Corsi di studio delle Università:

- il Consiglio del Corso di studio;
- il Presidente del Corso di studio.

1. I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti del Corso, dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i propri compiti secondo quanto stabilito dall'ordinamento universitario.
2. Il Presidente del Corso è eletto dal Consiglio del Corso di studio secondo le modalità stabilite dall'ordinamento universitario e dai rispettivi Statuti. Oltre a convocare e presiedere il Consiglio di Corso di studio, egli sovrintende alle attività del Corso stesso.
3. La funzione di coordinamento, di razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni spetta alle Scuole di Medicina.

Art. 6 (Coordinatore)

1. Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del Corso di Laurea nomina la figura del Coordinatore, ai sensi dell'art. 4 c. 5 del D.M. 19/02/2009, individuato tra i docenti del Corso di laurea stesso, appartenenti allo stesso profilo professionale, prioritariamente in possesso della laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base di una documentata esperienza in campo formativo in servizio presso la struttura sede del Corso o presso una struttura convenzionata.
2. Il Coordinatore collabora, sotto la supervisione del Presidente, all'elaborazione e attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio di Corso di Laurea che è approvato dagli organi accademici competenti secondo l'ordinamento universitario; coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione dello stesso progetto didattico.
3. Il Coordinatore rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti e con il Presidente, che è il Rappresentante ufficiale del Corso di Laurea.

Art. 7 (Attività didattica)

1. Il Consiglio di Corso di Studio, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento universitario, assicura l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei Corsi di studio, mediante affidamento al personale universitario, nonché ad altro personale esterno, a professori a contratto e a personale dipendente dal S.S.N. o con riferimento al corso di studio in TPALL con contratto con il SSN, tenendo conto dell'alta qualificazione in possesso e del curriculum scientifico e professionale.
L'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidato al personale dello stesso profilo in possesso dei requisiti di massima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.
Gli incarichi possono essere rinnovati annualmente secondo quanto previsto dai Regolamenti Universitari.

Detto personale dipendente dell'Università o del S.S.N. o con contratto con il SSN con riferimento al Corso di Studio in TPALL è proposto dal Consiglio di Corso di studio all'organo collegiale competente, secondo l'ordinamento universitario, sulla base dell'elenco dei nominativi forniti rispettivamente dalle Amministrazioni universitarie e dalle Amministrazioni delle Aziende Sanitarie. L'eventuale partecipazione di personale universitario è regolata dalla normativa vigente in materia.

I docenti non universitari sono nominati annualmente dal competente organo universitario senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del Corso di studio.

2. Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica, con le modalità sotto riportate.

Ogni anno, la Scuola di Medicina, su proposta dei Consigli di Corso di Studio, stabilisce le discipline per le quali si attiva l'attività di complemento alla didattica, il numero dei collaboratori e la quantità di ore dedicata.

L'entità di tale attività viene stimata su base proporzionale al numero degli studenti e dei crediti del relativo Insegnamento.

I collaboratori alla didattica vengono individuati annualmente fra i soggetti inseriti in appositi elenchi.

Ai fini della costituzione degli elenchi, i criteri per la selezione dei candidati sono stabiliti su proposta del Consiglio del Corso di Studio. Le modalità di conferimento e di rinnovo degli incarichi saranno definiti nei bandi di selezione.

Gli elenchi di cui sopra, di durata quinquennale, vengono istituiti e aggiornati annualmente, con provvedimento dell'Azienda Sanitaria.

Gli incarichi di collaboratore alla didattica vengono conferiti annualmente a soggetti inseriti negli elenchi di cui sopra con provvedimento motivato dell'Azienda sanitaria, sentiti i Presidenti dei Corsi di Studio.

Le Aziende sanitarie, sedi di attività formativa, si fanno carico di attivare il complemento alla didattica e della gestione amministrativa dei bandi, impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei Corsi.

Ogni anno le Aziende sanitarie, sedi di attività formativa, pubblicano un bando finalizzato all'aggiornamento degli elenchi istituiti ovvero all'istituzione di nuovi elenchi conseguenti all'attivazione di nuovi corsi di studio.

3. Nell'ambito dell'attività didattica è prevista l'attività di tutorato. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio (pratico) garantiscono che una parte (tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti) dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N, o personale di altre strutture esclusivamente per i corsi di Laurea in Educazione Professionale e TPALL sia dedicata all'attività di tutorato e valga come orario di servizio.

I tutori sono scelti dal Consiglio di Corso di Studio di norma tra il personale docente con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o dipendente dell'Università, o di Enti e/o strutture accreditate o personale di altre strutture esclusivamente per i corsi di Laurea in Educazione Professionale e TPALL.

Di fronte a una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l'identificazione, nell'ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutore.

Art. 8 (Attività di Segreteria)

L'Università assicura l'attività di segreteria amministrativa dei Corsi di Studio con riferimento alla carriera degli studenti; la Regione, tramite le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa, assicura le risorse e l'organizzazione delle segreterie didattiche di supporto all'organizzazione ed al funzionamento dei Corsi di Studio.

L'attività di Segreteria didattica sarà assicurata da 1 addetto ogni 100 studenti, garantendo comunque una unità per ciascuna sede di Corso di Studio, anche nel caso in cui vi siano meno di 100 studenti, assicurando il personale sufficiente e la strumentazione necessaria per garantire il funzionamento della segreteria.

Art. 9 (Oneri)

La Regione, in sede di definizione annuale delle modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie, determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al presente protocollo d'intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione dei singoli Corsi di studio vengono quantificati in piani finanziari relativi all'intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;
- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
- servizi amministrativi;
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);
- seminari interdisciplinari;
- stages fuori sede.

La Regione e l'Università definiscono d'intesa, contestualmente al piano finanziario, gli oneri che assumono a proprio carico dando annualmente reciproca informazione degli stanziamenti e dei costi sostenuti.

La Regione (per il tramite delle Aziende sanitarie, sedi di attività formativa di cui allegato 2):

- provvede alla retribuzione del personale specificatamente addetto alle attività formative (docenza formale, attività tecnico-pratica, tirocini guidati, tutorato, coordinamento del Corso, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture interessate dai Corsi di

studio e provvede altresì alla retribuzione dei collaboratori alla didattica di cui all'art. 7, comma 2, del presente protocollo d'intesa;

- assicura la copertura degli oneri di tutela sanitaria degli studenti afferenti ai Corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici);
- garantisce servizi per gli studenti secondo quanto definito nello schema tipo dell'accordo attuativo tra l'Azienda, sede di attività formativa, e l'Università;
- assicura eventuali rimborsi spese a tutto il personale per attività fuori sede;
- mette a disposizione strutture, arredi e materiale didattico;
- cura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e arredi messi a disposizione dal S.S.R.;
- garantisce la copertura assicurativa agli studenti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);

L'Università:

- provvede alla retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività didattiche e alla gestione delle attività amministrative relative ai Corsi di studio;
- garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la Responsabilità Civile contro terzi;
- contribuisce, ove si rendesse necessario e possibile, con proprie strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico. In tale caso, l'Università cura la gestione e la manutenzione delle strutture messe a disposizione.

Art. 10 (Verifica di Attuazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e le eventuali controversie si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa. La citata Commissione ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato.

I rappresentanti di entrambe le Parti potranno richiedere la convocazione della Commissione Paritetica per i Protocolli d'Intesa e l'inserimento all'o.d.g. dei temi di confronto proposti.

La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità dell'Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna riunione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione Paritetica, di norma, nella seduta successiva.

Art. 11 (Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale, per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

In ogni caso esso rimane in vigore sino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del presente Protocollo dovranno essere approvati annualmente dalle parti.

Art. 12
(Modifiche in itinere)

E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'intesa anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione paritetica Regione/Università per i Protocolli d'Intesa di cui al precedente art. 10.

Art. 13
(Spese di bollo e registrazione)

Considerato che il presente Protocollo d'Intesa riveste interesse regionale esclusivo, le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, firmato e sottoscritto.
Torino, lì/...../.....

Regione Piemonte
Il Presidente
.....

Università degli Studi di Torino
Il Magnifico Rettore
.....

Università degli Studi del Piemonte Orientale
Il Magnifico Rettore
.....

ALLEGATO 1) del Protocollo d'Intesa

Posti disponibili per l'accesso ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, attivati nell'anno accademico 2015/2016, ai sensi del D.M. 3 luglio 2015, n. 465

CLASSE	DENOMINAZIONE CORSI DI LAUREA	FABBISOGNO PROGRAMMATO	UNIVERSITA' TORINO	UNIVERSITA' PIEMONTE ORIENTALE
L/SNT1	INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)	1.050	650	400
L/SNT1	OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o)	50	25	25
L/SNT1	INFERMIERISTICA PEDIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico)	53	30	23
L/SNT2	FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)	110	50	60
L/SNT2	LOGOPEDIA (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)	30	30	-
L/SNT2	ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente di oftalmologia)	14	14	-
L/SNT2	TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva)	15	15	-
L/SNT2	TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica)	25	25	-
L/SNT2	EDUCAZIONE PROFESSIONALE (abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale)	110	110	-
L/SNT3	TECNICHE AUDIOMETRICHE (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista)	10	10	-
L/SNT3	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)	68	48	20

L/SNT3	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)	50	35	15
L/SNT3	TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neuro fisiopatologia)	10	10	-
L/SNT3	TECNICHE AUDIOPROTESICHE (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista)	18	18	-
L/SNT3	IGIENE DENTALE (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)	55	30	25
L/SNT3	DIETISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)	20	20	-
L/SNT4	TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro)	30	30	-

Posti disponibili per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, attivati nell'anno accademico 2015-2016, ai sensi del D.M. n. 584 del 7 agosto 2015

CLASSE	DENOMINAZIONE	FABBISOGNO PROGRAMMATO	UNIVERSITA' TORINO	UNIVERSITA' PIEMONTE ORIENTALE
LM/SNT1	SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE	75	25	50
LM/SNT2	SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	15	15	-
LM/SNT3	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE	12	12	-
LM/SNT4	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE	20	20	

ALLEGATO 2) al Protocollo d'Intesa

Aziende, sedi di attività formativa, dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, a.a 2015/2016

Le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea (Classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3 e L/SNT4) e delle Lauree Magistrali (Classi LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3 e LM/SNT4) delle professioni sanitarie attivati **dall'Università degli Studi di Torino** sono:

l'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza", l'ASL TO1, l'ASL TO2, l'ASL TO3, l'ASL TO4, sede di Ivrea, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Santa Croce e Carle" di Cuneo, l'A.O.U. "San Luigi Gonzaga" di Orbassano, l'ASL AT di Asti.

Le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea (Classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3) e della Laurea Magistrale (Classe LM/SNT1) delle professioni sanitarie attivati **dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale** sono:

l'AOU "Maggiore della Carità" di Novara , l'A.O. "SS Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, l'ASL BI di Biella , l'ASL VCO sede di Omegna, l'ASL CN1 sede di Fossano, l'ASL CN2 sede di Alba, l'ASL AL sede di Tortona (in esaurimento).

ALLEGATO 3) del Protocollo d'Intesa

SCHEMA TIPO ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA, SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA E/O LAUREA MAGISTRALE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDIRELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA e/o LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ANNI ACCADEMICI 2015/2016-2016/2017-2017/2018.

L'Azienda codice fiscale, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale nato a il..... domiciliato ai fini della presente convenzione a in

e

l'Università degli Studicod. fiscale....., di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore,, nato a il, domiciliato ai fini della seguente convenzione ain Via, autorizzato da con del ...

premesse che

è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1. L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018:

.....
.....
.....
.....

realizzano le sottoindicate attività didattiche:

.....
.....
.....
.....

(il comma 2 solo per l'Università degli Studi di Torino)

2. L'Università e l'Azienda realizzano, per i cittadini che abbiano conseguito i titoli relativi all'esercizio delle diverse Professioni Sanitarie in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi non Comunitari le medesime attività formative/didattiche e di tutela sanitaria alle condizioni esplicitate nel presente Accordo Attuativo del Protocollo d'Intesa, secondo quanto approvato dai rispettivi Consigli di Corso per ciascun candidato, sulla base delle progettazioni didattiche specifiche. Ciò secondo

quanto disposto dalla Convenzione tra il Ministero della Salute e l'Università degli Studi di Torino - sottoscritta in data 03/03/2015 ed avente validità sino al 03/03/2018, ai fini dell'attuazione della cosiddetta "misura compensativa" e del tirocinio di adattamento.

Art. 2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

L'Azienda specifica, nella tabella 1 allegata, quali strutture, aule, palestre ed altri locali, mette a disposizione per il funzionamento dei Corsi di Studio di cui all'art. 1.

L'Azienda si impegna a fornire all'Università copia dell'estratto del Documento di Valutazione dei rischi e del Piano di emergenza delle strutture messe a disposizione di cui all'art. 28 del D.L.vo 81/2008.

Art. 3

L'Università garantisce l'attività di segreteria amministrativa del Corso di Studio con riferimento alla carriera degli studenti.

L'Azienda, al fine di garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno accademico, individua le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, in conformità all'art. 8 del Protocollo d'Intesa succitato.

L'Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al presente articolo.

Art. 4

L'Azienda attua quanto previsto dall'art. 7 (Attività Didattica) del Protocollo di intesa Università - Regione.

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR PROFESSIONALE (DELLA SEDE DI ATTIVITA ' FORMATIVA)
 - collabora con il Coordinatore di cui all'art. 6 del Protocollo di Intesa;
 - monitora l'apprendimento degli studenti nell'ambito del percorso di tirocinio professionalizzante;
 - verifica le congruità formative offerte dalle diverse sedi di tirocinio;
 - tiene i rapporti con i tutori clinici o di sede di tirocinio;
 - facilita i processi di valutazione del tirocinio attraverso la collaborazione con i tutori clinici o di sede di tirocinio.

2. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO
 - concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
 - supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
 - valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
 - può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

3. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea..... e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

Art. 5

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente accordo attuativo, vengono quantificati sulla base di quanto definito all'art. 9 (Oneri) del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a), del D.L.vo 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D.L.vo, devono essere intesi come "lavoratori", ed in tal senso l'Azienda Sanitaria, sede di attività formativa, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

a) provvede all'accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità sanitaria alla mansione specifica;

b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 "Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti" del D.L.vo n. 81/2008 così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, con produzione di attestazione finale;

c) si impegna a dare notizia all'Università, Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino dell'Università degli Studi di Torino/al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale – Via Duomo , 6 - 13100 Vercelli degli accertamenti sanitari e fisici effettuati.

Rimane inteso che gli obblighi di cui al D.L.vo. n. 81/2008 per il personale dipendente dell'Azienda sanitaria assegnata al corso di laurea è a carico dell'Azienda sanitaria stessa.

Art. 7

L'Azienda si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza.

L'Azienda manleva l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa vigente .

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Lo studente è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza.

Art. 8

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente Accordo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regione/Università per i Protocolli d'Intesa.

Art. 9

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'Intesa di cui in Premessa.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Art. 10

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Magnifico Rettore

Il Direttore Generale

Tabella 1 dell'Accordo Attuativo di cui all'art. 2

Risorse didattiche e strutture

Strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio

Laboratori didattici

Aule

Biblioteche

Palestre

Segreterie didattiche

Tabella 2 dell'Accordo Attuativo di cui all'art. 3

Unità di personale addetto alle attività di Segreteria

Personale:

.....

.....

Tabella 3 dell'Accordo Attuativo

Servizi agli Studenti:

- locali spogliatoio;
- accesso alla mensa (secondo le modalità stabilite dall'Azienda), ovvero locali idonei per il consumo dei pasti;

ALLEGATO 4) del Protocollo d'Intesa

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 4 del Protocollo) TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI..... - L'AZIENDA SANITARIA SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI STUDIO - E LA STRUTTURA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN (CLASSE L.../SNT...) ANNI ACCADEMICI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018

TRA

- L'Università degli Studi di(C.F.) – Scuola di Medicina – Corso di Laurea in con sede presso l'A.S.L./A.S.O./A.O.U....., nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof.nato ail.....per il presente atto domiciliato presso l'Università degli Studi, Via.....,a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell'Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo di Intesa.
- L'A.S.L./A.S.O./A.O.U. sede del Corso di Studio - con sede in, C.F. n. e Partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentante, nato a, il.....per il presente atto domiciliato presso

E

- La Struttura sede di tirocinio - con sede in, Via, CF/Partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentante, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto presso

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni;
- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa (“Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio”) è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate con il SSN, strutture socio educative con riferimento al corso di laurea in Educazione Professionale e strutture private accreditate con riferimento al corso di Laurea TPALL individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, l'ASL/ASO/AOU sede di attività formativa del Corso e la Struttura individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica **(Tabella 1)**.

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO

- concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)

- concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea..... e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

ART. 2

(Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura, sede di tirocinio, si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 D.L.vo n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura, sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione all'Università degli Studi di Torino, Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino/al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale – Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli .

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi.

In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura, sede di tirocinio, alcun diritto di tipo retributivo.

ART.3

(Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea..... propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea.....

La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea..... ed organizzati dalla Azienda /Struttura stessa o dall'Università.

ART. 4

(Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

ART. 5

(Servizi agli studenti)

La Struttura, sede di tirocinio, provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

ART. 6

(Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea..... l'allontanamento definitivo o temporaneo dello

studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

ART. 7

(Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'ASL/ASO/AOU, sede del Corso di Laurea....., che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

ART. 8

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

ART. 9

(Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea

.....

Il Direttore Generale

dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso

.....

Il Legale Rappresentante

della Struttura Sanitaria sede di tirocinio

.....

TABELLA 1 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO	Anni di Corso
Dal al	

TABELLA 2 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO

COGNOME	NOME	STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/REPARTO	% TEMPO LAVORO PROGRAMMATO